

# FEDER GROSSISTI NOTIZIE

Federgrossisti  
Via Properzio n. 5 - 00193 Roma  
Tel. 06/68891371 - fax 06/68890476

Direttore: Dr. Antonio FABIANI  
e-mail: federgrossisti@tin.it  
www.federgrossisti.it

n. 18 del 30/06/2022

bollettino interno riservato ai soci

In questo numero

**INDENNITA' "UNA TANTUM" LAVORATORI**  
(anticipazione dell'importo e compensazione)  
(indicazioni Inps per il conguaglio)  
(fac-simile dichiarazione)

**LOGISTICA AGROALIMENTARE**  
(decreto ministeriale)  
(contratti di attuazione)

**PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI**  
(km 0 e provenienti da filiera corta)  
(valorizzazione e promozione)

**NUOVA LEGGE SABATINI**  
(ulteriori misure agevolative)

**UTILIZZO GAS METANO USI CIVILI E INDUSTRIALI**  
(aliquote IVA e credito d'imposta)  
(chiarimenti Agenzia delle Entrate)

**PREVENZIONE E CONTRASTO EVASIONE FISCALE  
CONTENZIOSO TRIBUTARIO**  
(indicazioni Agenzia delle Entrate)

**SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI FISCO**  
(nuovo provvedimento)

## **INDENNITA' "UNA TANTUM" LAVORATORI DIPENDENTI** **anticipazione dell'importo;** **compensazione;** **indicazioni Inps per il conguaglio.**

### **Premessa**

Come già comunicato in precedenza, il decreto-legge n. 50/2022, più noto come decreto "aiuti", ha previsto, per i lavoratori dipendenti, la corresponsione di una indennità "una tantum" pari a 200 (duecento) €.

Difatti l'articolo 31, comma 1, del suddetto provvedimento recita testualmente:

*“Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”.*

### **Beneficiari**

Esclusi i lavoratori domestici, hanno diritto alla citata indennità tutti i lavoratori dipendenti che abbiano beneficiato, per almeno una mensilità, nel primo quadrimestre 2022, dell'esonero contributivo (0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali IVS) purchè venga rispettato il limite della retribuzione mensile di 2.692 € (35.000 € su base annua), da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, così come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 121 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), che recita:

*“In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e' riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilita', non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.”*

### **Importo dell'indennità, termine di erogazione**

L'importo della indennità va corrisposto nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 dal datore di lavoro, previa dichiarazione resa dal dipendente sulla non titolarità di uno o più prestazioni disciplinate dall'art. 32, c. 1 e 18, del Decreto Aiuti (cioè: di non essere titolare di trattamenti pensionistici e di non percepire, come nucleo familiare, il reddito di cittadinanza). **(vedere fac-simile di dichiarazione).**

L'indennità non costituisce reddito ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali; non è cedibile, né sequestrabile e né pignorabile.

## Soggetti titolari di più rapporti di lavoro

Qualora il lavoratore risulti titolare di più rapporti di lavoro, lo stesso potrà chiedere il pagamento dell'indennità a un solo datore di lavoro, dichiarando di non avere avanzato analoga richiesta ad altri datori di lavoro (*specifica già presente nel fac-simile di dichiarazione*).

## Compensazione del credito

L'erogazione dell'indennità una tantum genererà un credito, che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile.

Se dovesse risultare che la compensazione dell'indennità per un lavoratore sia stata effettuata da più datori di lavoro, l'Istituto provvederà a comunicare a ciascun datore di lavoro la quota parte dell'indebita compensazione - che sarà suddivisa in parti uguali - ai fini della restituzione all'Istituto e del recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno impartite con successivo messaggio.

## Istruzioni operative per la compensazione

L'istituto previdenziale, con un proprio messaggio, ha indicato la esatta procedura a cui il datore di lavoro dovrà attenersi per il recupero dell'indennità erogata anticipatamente.

Nella denuncia di competenza del mese di luglio 2022, andranno riportati i seguenti elementi:

<b>Flusso Uniemens_ Sezione &lt;PosContributiva&gt; - &lt;DenunciaIndividuale&gt;,&lt;DatiRetributivi&gt;, &lt;InfoAggcausaliContrib&gt;</b>	
<b>Elemento</b>	<b>Valorizzazione</b>
<CodiceCausale>	Valore "L031" - Recupero indennità una tantum articolo 31, comma 1, decreto-legge n. 50/2022
<IdentMotivoUtilizzoCausale>	Valore "N"
<AnnoMeseRif>	Anno/mese "07/2022"
<ImportoAnnoMeseRif>	Importo da recuperare

-----  
Riferimenti: -articolo 31, comma 1 decreto-legge n. 50/2022;  
-messaggio Inps n. 2397 del 13/06/2022.

**DICHIARAZIONE AI FINI DELL'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ  
UNA TANTUM DI 200 EURO DI CUI ALL'ART. 31 DEL DL N. 50/2022**

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
dipendente della società \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_\_, in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 del DL n. 50/2022 che prevedono l'erogazione, da parte del datore di lavoro, di una indennità una tantum di 200 € con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano beneficiato, nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, della riduzione di 0,8 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS ai sensi del comma 121, art. 1 della Legge n. 234/2021

**DICHIARO**

- di **non essere titolare di trattamenti pensionistici** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 (comma 1, art. 32 del DL n. 50/2022);
- che il mio **nucleo familiare non è beneficiario del reddito di cittadinanza** di cui al DL n.4/2019 (comma 18, art. 32 del DL n. 50/2022).
- di non beneficiare dell'indennità una tantum di 200 € in relazione ad ulteriori rapporti di lavoro eventualmente in corso di svolgimento.

Data, \_\_\_\_\_

Firma  
\_\_\_\_\_

## **LOGISTICA AGROALIMENTARE**

**decreto ministeriale;  
contratti di attuazione.**

In attuazione di quanto previsto dal PNRR, il ministro del Mipaaf, al fine di potenziare i sistemi di logistica e stoccaggio del comparto agroalimentare, con la conseguenza di rafforzare la competitività delle filiere, ridurre i costi ambientali ed economici e sostenere l'innovazione dei processi produttivi, ha firmato un provvedimento che istituisce lo strumento dei Contratti per la logistica agroalimentare, a cui sono destinati 500 milioni di euro al fine di sostenere gli investimenti delle imprese.

### **Finalità**

Le risorse sono destinate al finanziamento di programmi per la logistica agroalimentare, finalizzati a sostenere gli investimenti delle imprese per la transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, volte a perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) ridurre l'impatto ambientale e incrementare la sostenibilità dei prodotti;
- b) migliorare la capacità di stoccaggio e trasformazione delle materie prime;
- c) preservare la differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità, tracciabilità e caratteristiche produttive;
- d) potenziare, indirettamente, la capacità di esportazione delle PMI agroalimentari italiane;
- e) rafforzare la digitalizzazione nella logistica anche ai fini della tracciabilità dei prodotti;
- f) ridurre lo spreco alimentare.

### **Soggetti beneficiari ed operatività**

Potranno accedere alla misura le imprese, le società cooperative, i consorzi che operano nel settore agricolo e agroalimentare, le op, le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione.

Saranno selezionati e finanziati progetti di investimento in attivi materiali e immateriali per la realizzazione e l'efficientamento di strutture di stoccaggio, magazzinaggio e trasformazione, per la digitalizzazione dei processi di logistica, per la realizzazione di interventi infrastrutturali su aree produttive e snodi logistici e commerciali.

Per l'attuazione della misura il Mipaaf si avvarrà dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Invitalia spa, che curerà la ricezione, valutazione e approvazione delle domande di agevolazione, la stipula del contratto di ammissione, l'erogazione, il controllo e il monitoraggio.

### **Tempistica**

Come prevede il diritto comunitario, il provvedimento sarà notificato alla Commissione europea per ottenere la necessaria autorizzazione del regime aiuti di stato; soltanto a seguito di tale autorizzazione, potranno essere emanati i bandi.

Sarà cura di Federgrossisti seguire il relativo iter per una informazione tempestiva.

=====

## **PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI**

### **km 0 e provenienti da filiera corta; valorizzazione e promozione.**

Dopo un lungo iter parlamentare, iniziato il 17 ottobre 2018, è stata definitivamente approvata la legge n. 61/2022, titolata “**norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta**”, in vigore dal 26 giugno 2022.

Si illustrano di seguito le più rilevanti disposizioni.

#### **Finalità (articolo1)**

Il provvedimento intende valorizzare e promuovere, favorendone il consumo e la commercializzazione, i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e quelli provenienti da filiera corta, garantendo un'adeguata informazione al consumatore sulla loro origine e specificità.

A tal fine le regioni e gli enti locali potranno adottare iniziative di loro competenza per la valorizzazione e la promozione di tali prodotti.

#### **Definizioni (articolo2)**

##### **Prodotti chilometro zero**

Sono considerati tali i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento e i prodotti alimentari provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima agricola o delle materie prime agricole primarie posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita o dal luogo di consumo in caso di servizi di ristorazione.

Vi sono ricompresi, anche, i prodotti freschi della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri dal raggio dal luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli Uffici marittimi delle Capitanerie di Porto competenti per i punti di sbarco e da imprenditori ittici iscritti nel registro delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti.

##### **Prodotti da filiera corta**

In questa categoria vi rientrano i prodotti la cui filiera produttiva è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario tra produttore e consumatore finale.

A tal proposito la norma precisa che le cooperative e i loro consorzi non sono considerati intermediari.

Si ricorda che per "alimento" si deve intendere qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito da esseri umani.

In tale definizione sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, in quanto incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento.

Viene previsto che lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra i produttori dei prodotti sopra indicati ed i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva.

#### **Vendita prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta (articolo 4)**

Viene stabilito che i comuni riservano almeno il 30% del totale dell'area destinata al mercato agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o a filiera corta e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco.

Inoltre, in caso di apertura di mercati agricoli di vendita diretta, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 154/2016, i comuni possono riservare agli imprenditori agricoli che vendono prodotti a chilometro zero o a filiera corta appositi spazi all'interno delle aree del mercato.

Le regioni e gli enti locali, previa intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione, possono favorire la destinazione di particolari aree, all'interno dei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale, per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

#### **Istituzione dei loghi "chilometro zero" e "filiera corta" (articolo 5)**

Entro il 24 settembre prossimo, con un successivo decreto del ministro del Mipaaf, saranno istituiti i loghi "chilometro zero" e "filiera corta" nonché:

- le condizioni e le modalità di attribuzione dei loghi;
- le modalità di verifica e attestazione della provenienza dell'ambito territoriale;
- gli adempimenti relativi alla tracciabilità;
- le modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.

Per quanto concerne il logo, va evidenziato che lo stesso non potrà essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita, ma dovrà essere esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione nonché all'interno dei locali, in spazi espositivi appositamente dedicati e dovrà essere pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti oggetto della legge in esame

#### **Promozione dei prodotti a chilometro zero e provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva (articolo 6)**

Per la promozione dei prodotti a chilometro zero e provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva, si dovrà tener conto della qualità dei prodotti alimentari, con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica, del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e sociale.

Inoltre si richiede che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato "dieta mediterranea".

### **Sanzioni (articolo 7)**

Chiunque utilizzi le definizioni di cui all'articolo 2 sui prodotti a chilometro zero e di filiera corta in maniera non conforme o utilizzi i loghi di cui all'articolo 5, in assenza dei requisiti previsti, nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 €.

Vengono, inoltre, affidate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni di controllo e di irrogazione delle stesse sanzioni.

Per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni spetta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si avvale, a tal fine, del Corpo delle capitanerie di porto.

### **Abrogazioni e clausola di salvaguardia (articolo 8)**

Il provvedimento in esame prevede l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 11 della legge sui piccoli comuni (legge 158/2017) e, in particolare, della disposizione che fornisce una definizione di «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta» e di «prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile».

Pertanto, onde evitare che possano coesistere diverse definizioni che possono generare confusione, viene disposto che ogni riferimento a tale disposizione debba intendersi ora riferito a quanto previsto dall'articolo 2, come sopra esplicitato.

Viene infine prevista la possibilità, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, di istituire i loghi in forma bilingue.

---

Riferimenti: Legge n. 61 del 17/05/2022 (G.U. n. 135 dell'11/06/2022).

## **NUOVA LEGGE SABATINI**

### **ulteriori misure agevolative**

Con un apposito decreto del Mef è stata ridefinita la misura agevolativa di cui alla c.d. “nuova Sabatini”, che finanzia l’acquisto dei beni strumentali ordinari o innovativi, con importi ammissibili compresi tra un minimo di 20.000 € ed un massimo di 4 milioni €.

Accanto alle già presenti agevolazioni relative all’acquisto di beni strumentali ordinari e agli investimenti in tecnologie 4.0, il decreto citato introduce due nuove linee di intervento: “Nuova Sabatini Green” e “Nuova Sabatini Sud”.

#### **Nuova Sabatini Green**

Gli investimenti “Green” sono relativi all’acquisto (o all’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario) di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Per tali investimenti green è concesso un contributo in conto impianti, pari all’ammontare degli interessi calcolati in via convenzionale nella misura del 3,575%, erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

#### **Nuova Sabatini Sud**

La Nuova Sabatini “Sud” eleva il contributo in conto impianti al 5,5%, per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese aventi sede legale o unità locale nelle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Sulla “Sabatini Sud” sono stanziati, fino al 2025, 60 milioni € per gli investimenti 4.0.

Pertanto, in sede di prima applicazione della misura, potranno essere finanziati, nel limite complessivo di tale importo, programmi di investimento 4.0, ossia investimenti per l’acquisto (o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario) di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016.

#### **Modalità e tempistica**

Con un successivo provvedimento del MiSE saranno comunicati i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione.

L'impresa interessata sarà tenuta a compilare la domanda esclusivamente in via telematica utilizzando la procedura disponibile nella piattaforma Nuova Sabatini Sud, previo accreditamento.

Dopo la fase di compilazione la stessa Piattaforma consentirà la generazione del modulo di domanda da inoltrare al Ministero tramite la Piattaforma, che rilascerà un codice identificativo, che ha validità di 60 giorni.

I finanziamenti possono essere garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI.

I contributi sono concessi a valere sull'articolo 17 del Reg. UE n. 651/2014 (Regime Generale di Esenzione-GBER).

Nel caso del settore agricolo i contributi sono concessi sugli articoli 14 e 17 del Regolamento UE n. 702/2014 (ABER), mentre per la pesca e l'acquacoltura sugli articoli 26,28,31,41 e 42 del Regolamento UE n. 1388/2014 (FIBER).

-----  
Riferimenti: decreto MEF del 22/04/2022 ( G.U. n. 139 del 16/06/2022)

## **UTILIZZO GAS METANO USI CIVILI E INDUSTRIALI**

### **aliquote IVA e credito d'imposta; chiarimenti Agenzia delle Entrate**

A seguito di quanto previsto dai vari decreti emergenziali (decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, c.d. “decreto Energia”; decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, c.d. “decreto Ucraina”; decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, c.d. “decreto Aiuti”), l’Agenzia delle Entrate ha diramato gli opportuni chiarimenti relativamente all’aliquota IVA applicabile ed alle agevolazioni fiscali.

Si illustrano di seguito gli aspetti di particolare interesse.

### **Riduzione dell’IVA per il gas metano usato per combustione per usi civili e industriali**

L’articolo 2, comma 1, del decreto “energia” ha previsto la proroga, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022, della riduzione al 5% dell’aliquota Iva applicabile alle somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali.

La suddetta aliquota è applicabile, sempre con riferimento al suddetto limite temporale, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10%, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%, anche se trattasi di consumi semplicemente stimati o di consumi effettivi.

### **Riduzione dell’IVA per il gas naturale per autotrazione**

Il decreto “Ucraina” ha stabilito la riduzione temporanea dell’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione, fissandola in misura pari al 5%.

Al fine dell’individuazione del momento di effettuazione di un’operazione (e quindi del momento impositivo), agli effetti dell’IVA, con riferimento alle cessioni di gas per autotrazione, la circolare evidenzia che questo, in via generale, coincide con la consegna del bene, ovvero, con la data di emissione della fattura o con quella del pagamento del corrispettivo, se antecedenti alla consegna.

Laddove, invece, la cessione del gas avvenga in esecuzione di contratti di somministrazione, l’effettuazione (e il momento impositivo), ai fini IVA, è individuato all’atto del pagamento del corrispettivo, ovvero con quello di emissione della fattura, se antecedente al primo.

### **Credito d'imposta a favore delle imprese “non gasivore” per l’acquisto di gas naturale**

Nella circolare è stato evidenziato che, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, (cosiddette “non gasivore”) è stato riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al 25 % spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Con riguardo al termine iniziale di fruizione del credito d’imposta in commento, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, in assenza di una esplicita indicazione della norma primaria, lo stesso decorra dal momento di maturazione del credito, ossia dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo nonché certificativo previsti dalla disciplina agevolativa.

## **Cedibilità dei crediti d'imposta**

La circolare si sofferma, inoltre, sulla cedibilità dei crediti d'imposta riconosciuti in favore delle imprese "gasivore" e "non gasivore", chiarendo che tali crediti – utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 – sono cedibili entro il medesimo termine, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a:

- banche e intermediari finanziari iscritti all'albo del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- società appartenenti a un gruppo bancario;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Inoltre, l'utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite modello F24 preclude la cessione della quota non utilizzata.

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione.

Il credito d'imposta è fruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente e comunque entro il 31 dicembre 2022.

## **Incremento aliquote altri crediti d'imposta**

Il documento di prassi evidenzia, infine, le modifiche apportate dal recente decreto Aiuti alle aliquote di altri crediti d'imposta già istituiti.

In sintesi:

- l'articolo 2, comma 3, aumenta dal 12% al 15% l'aliquota del credito d'imposta previsto dall'articolo 3, comma 1, del DI n. 21/2022 in favore delle imprese "non energivore";
- l'articolo 21 incrementa, dal 20 al 50%, la misura del credito d'imposta per gli investimenti nei cosiddetti "beni strumentali immateriali 4.0";
- l'articolo 22, comma 1, incrementa, dal 50 al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese, le aliquote del credito d'imposta "formazione 4.0", previste per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
- l'articolo 23 modifica, per gli anni 2022 e 2023, la misura percentuale e l'ambito oggettivo di applicazione del "credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica", in favore degli esercenti sale cinematografiche, sostituendo, per detto credito, il tetto massimo - originariamente previsto - del 20% degli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive con il tetto massimo del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.

---

Riferimenti: -decreti citati in premessa;  
-circolare Agenzia delle Entrate n. 20 del 16/06/2022.

## **PREVENZIONE E CONTRASTO EVASIONE FISCALE CONTENZIOSO TRIBUTARIO indicazioni Agenzia delle Entrate**

In coerenza con quanto previsto dal PNRR che, come si ricorderà, fa espresso riferimento a riforme basate sul rafforzamento dei meccanismi di incentivazione alla compliance e sul potenziamento dell'attività di controllo ed in relazione al c.d. "Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2022-2024", che ha previsto un significativo incremento delle comunicazioni per la promozione della *compliance*, l'Agenzia delle Entrate ha emanato delle linee guida concernenti la prevenzione e il contrasto all'evasione fiscale, le frodi, i servizi offerti ai contribuenti ed il contenzioso tributario.

### **Prevenzione e contrasto**

Ricorrendo ad un significativo incremento delle comunicazioni (le c.d. lettere di compliance, si tende a potenziare le infrastrutture tecnologiche e gli algoritmi di selezione, nonché l'interoperabilità delle banche dati, sfruttando al massimo i flussi informativi derivanti dallo scambio automatico di informazioni, nonché le informazioni derivanti dalla fatturazione elettronica integrati con quelli generati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle transazioni verso i consumatori finali.

### **Frodi**

Un altro aspetto posto in evidenza dall'Amministrazione riguarda l'intercettazione dei numerosi fenomeni di frode che hanno comportato l'indebita appropriazione di somme destinate a fronteggiare la crisi economica causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, indirizzando l'attività di controllo, in via prioritaria, nei confronti dei contribuenti ad elevata pericolosità fiscale.

A tal riguardo viene evidenziato che le strutture operative, nello svolgimento delle attività di controllo, assicureranno un'applicazione generalizzata del contraddittorio preventivo, privilegiando, ove possibile e d'intesa con i contribuenti interessati, le modalità di confronto a distanza.

### **Servizi offerti ai contribuenti**

Sul fronte dei servizi offerti ai contribuenti, l'Agenzia sottolinea il proprio orientamento volto a realizzare nuovi servizi finalizzati a semplificare gli adempimenti fiscali e a favorire la tax compliance: saranno sviluppati nuovi servizi telematici quali, ad esempio, quelli finalizzati alla registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito e dei contratti preliminari di compravendita e verranno implementate forme moderne di assistenza a distanza.

### **Contenzioso**

Viene confermato l'impegno a trattare tempestivamente le istanze presentate dai contribuenti per il riconoscimento dei rimborsi e dei contributi a fondo perduto, al fine di immettere liquidità nel tessuto economico e contribuire allo sviluppo dell'economia del Paese.

In sintesi gli indirizzi operativi sono:

- attività di prevenzione e promozione dell'adempimento spontaneo, anche attraverso il ricorso ad istituti volti ad instaurare un'interlocuzione costante e preventiva tra contribuente e Agenzia, tenendo conto delle diverse tipologie di soggetti (grandi imprese, anche operanti in ambito internazionale, medie imprese, imprese e lavoratori autonomi, persone fisiche, enti non commerciali);
- attività di controllo fiscale, destinate, in modo specifico, alle diverse macro-tipologie di contribuenti e finalizzate alla riduzione dei rischi di evasione/elusione, attraverso strategie differenziate a seconda delle caratteristiche delle categorie interessate;
- attività di consulenza nonché altre attività che, per loro natura, non sono specificamente riferibili alle suddette macro-tipologie di contribuenti e hanno carattere trasversale.  
Trattasi, in particolare di quelle mirate a garantire il presidio dell'attività di interpretazione delle norme tributarie, mediante l'emanazione di circolari, risoluzioni e risposte ad interpelli/consulenze giuridiche nei confronti delle diverse tipologie di contribuenti, di quelle a rilevanza internazionale, delle attività di contrasto alle condotte illecite, di quelle intese alla deflazione e riduzione delle controversie e delle impugnazioni o all'incremento delle vittorie in giudizio e alla riduzione del rischio di evasione da riscossione, nonché delle attività relative alle procedure di gestione della crisi di impresa;
- attività di servizi e assistenza ai contribuenti nei seguenti ambiti:
  - a) erogazione dei servizi e assistenza fiscale resa a contribuenti e intermediari in materia di dichiarazioni fiscali, atti, versamenti fiscali e rimborsi, erogazione di contributi a fondo perduto e gestione dei crediti di imposta;
  - b) assistenza per i servizi catastali, geotopocartografici e di pubblicità immobiliare resa a cittadini e professionisti;
  - c) erogazione di servizi estimativi di consulenza tecnica e stima su beni immobili nei confronti di clienti istituzionali, nonché l'elaborazione di statistiche e quotazioni immobiliari utili ad orientare il cittadino nella determinazione del valore di compravendita dei beni immobili.

-----  
Riferimenti: Entrate n. 21 del 20/06 2022

## **SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI FISCO**

### **nuovo provvedimento**

Lo scorso 21 giugno il Governo ha emanato un ulteriore decreto-legge contenente ulteriori misure materia di semplificazioni fiscali e ulteriori disposizioni finanziarie, di cui si illustrano, di seguito, quelle di particolare interesse per i settori rappresentati.

#### **Disposizioni in materia fiscale e finanziarie**

##### **Modifiche al calendario fiscale (articolo 3)**

Slitta dal 16 al 30 settembre 2022 il termine entro cui i soggetti passivi Iva devono trasmettere, telematicamente, all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre delle liquidazioni periodiche Iva.

Relativamente agli scambi internazionali, essendo abrogato il termine di presentazione dei predetti elenchi riepilogativi al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, viene disposto che gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari devono essere presentati, telematicamente, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il mese successivo al periodo di riferimento.

##### **Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (articolo 3, commi 4 e 5)**

A decorrere dal prossimo 1° gennaio 2023, varia da 250 a 5.000 € il limite massimo dell'ammontare dell'imposta che può essere versata nei maggiori termini previsti in luogo delle scadenze ordinarie, senza incorrere nell'applicazione di sanzioni ed interessi.

Ne consegue che, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore al nuovo importo di 5.000 €, è possibile effettuare il pagamento entro il termine (30 settembre) previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento.

Qualora il suddetto importo non venisse superato con riferimento alle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre dell'anno, il pagamento dell'imposta di bollo dovuta può essere effettuato entro il termine (30 novembre), previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento.

##### **Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi (articolo 5)**

Per i rimborsi fiscali spettanti agli eredi, saranno erogati ai soggetti indicati nella dichiarazione di successione per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.

Nella eventualità che l'erede non intenda accettare il rimborso fiscale, lo stesso deve effettuare il versamento dell'importo erogato all'Agenzia delle Entrate.

##### **Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP (articolo 10)**

Con la nuova disposizione viene stabilito che, a partire dal periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (2021, per i soggetti con il periodo di imposta coincidente con l'anno solare) i soggetti obbligati al versamento dell'IRAP, diversi dagli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente attività

non commerciale e dalle Amministrazioni pubbliche, possono dedurre il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.

La deduzione è, altresì, ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale, impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

Rimangono ferme alcune previsioni di deduzione dalla base imponibile, ma solo in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, cioè:

- deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche, i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese (in caso di consorzi, però, al sussistere di determinate condizioni stabilite per legge).

### **Proroga del meccanismo di inversione contabile (articolo 22)**

Il c.d. “reverse charge” (meccanismo dell'inversione contabile facoltativa Iva) viene prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2026, così come previsto anche dalla normativa europea.

Va comunque ricordato che l'Italia, in forza di quanto previsto dall'articolo 17, 6° comma del DPR n. 633/1972) ha inteso far uso della deroga relativamente a:

- le cessioni di telefoni cellulari;
- le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; da questa categoria vanno esclusi i computer quali beni completi e i loro accessori;
- le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop;
- i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra trasferibili (articolo 3 della Direttiva 2003/87/CE);
- i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

### **Disposizioni in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) (articolo 24)**

Il c.d. decreto “rilancio” (articolo 148) aveva previsto l'applicazione di opportuni indicatori di adeguamento degli ISA, per gli anni d'imposta 2020 e 2021, agli effetti dovuti dalla emergenza epidemiologica.

Come noto, ai sensi dell'art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto “Rilancio”), con riferimento ai periodi d'imposta 2020 e 2021, è stato previsto un intervento che ha la finalità di introdurre misure volte ad adeguare gli ISA, al fine di tener conto degli effetti

causati dall'emergenza da COVID-19, anche attraverso l'individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli indicatori.

Con la nuova disposizione, i medesimi criteri sono estesi al periodo di imposta 2022.

Nel dettaglio:

1. attraverso la massima valorizzazione delle informazioni, già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi, vengano definite specifiche metodologie, basate su analisi ed elaborazioni, utilizzando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'INPS, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istat, nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;
2. valutate le specifiche proposte della Commissione di esperti, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale.

Rimane ferma, quale termine ultimo per l'approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, la data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di applicazione.

Inoltre, considerate le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli ISA e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo, l'Agenzia delle Entrate dovrà tenere conto anche:

1. per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, del livello di affidabilità fiscale più elevato, derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;
2. per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

### **Contrassegno fiscale telematizzato sull'alcole e sulle bevande alcoliche (articolo 25)**

Viene introdotta la possibilità di avvalersi del contrassegno fiscale telematizzato sull'alcole e le bevande alcoliche, con la conseguenza che le caratteristiche, il prezzo, le modalità di distribuzione, di applicazione del contrassegno fiscale, anche in forma dematerializzata, dovranno essere aggiornati.

Ciò sarà attuato con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione all'evoluzione delle tecnologie di anticontraffazione, nonché di tracciabilità dell'alcole e delle bevande alcoliche condizionati tramite i dati di contabilità presentati esclusivamente in forma telematica dai soggetti obbligati.

-----  
Riferimenti: decreto-legge n. 73 del 21/06/2022, n. 73 (G.U. n. 143 del 21/09/2022).